

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI PARCHI DIVERTIMENTO, PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E DI SINGOLE ATTRAZIONI NONCHE' DI CIRCHI EQUESTRI E TRATTENIMENTI VARI (art. 9 legge 18-03-1968 n.337)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 14/09/2023**

CAPO I

ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DIVERTIMENTO.

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – DEFINIZIONI
- Art. 3 -: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
- Art. 4 - CONCESSIONI AREE
- Art. 5 - DURATA DELLE CONCESSIONI
- Art. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE
- Art.7 -- PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
- Art.9 – SOSPENSIONE E REVOCA DALLA GRADUATORIA
- Art 10- CAUZIONE
- Art. 11 - INSTALLAZIONE SU AREE PRIVATE
- Art 12- AREE DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEI CARAVAN/ABITAZIONE
- Art. 13 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE COMPLEMENTARI ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- Art 14 - INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI IN OCCASIONE DI FESTE ORGANIZZATE DA PRIVATI O ASSOCIAZIONI

REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art 15 - REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- Art.16 - REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITA'
- Art 17 - DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO
- Art. 18 VERIFICHE PERIODICHE

CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DI PARCHI DIVERTIMENTO E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

- Art.19 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
- Art 20 CESSIONI
- Art. 21 SOSTITUZIONI
- Art 22 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- Art. 23 RINUNCE, ASPETTATIVA E MANCATA PARTECIPAZIONE
- Art 24 ATTRAZIONI NOVITA' E RIPESCAGGI
- Art. 25 PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE

CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTRAZIONI SINGOLE

- Art.26 CONCESSIONI DI AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI
- Art. 27 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI
- Art. 28 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
- Art. 29 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 30 - CONDUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Art. 31–OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art 32 – INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE

CAPO II

CIRCHI EQUESTRI

Art. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34 – CONCESSIONE AREE: PERIODI E DURATA
Art 35 – DOMANDA DI CONCESSIONE
Art. 36 – CAUZIONE
Art. 37 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Art 38 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 39 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art. 40 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

CAPO III

ATTIVITA' SPETTACOLARI ATTRAZIONI E INTRATTENIMENTI PREVISTI DALL'ART 4 DELLA LEGGE 18/03/1968 N.337

ART. 41- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 42 – CONCESSIONI AREE
Art. 43 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 44 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 45 – ASSEGNAZIONE DELL'AREA
Art. 46 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE – SUBENTRI
Art. 47 - OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

CAPO IV

SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art 48 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Art 49 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art 50 – NORME TRANSITORIE

CAPO I

ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DIVERTIMENTO.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti, di circhi equestri e altri piccoli trattenimenti e attrazioni, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti e il rilascio delle licenze di esercizio, ai sensi della Legge n.337 del 18/3/68 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione

ART. 2 DEFINIZIONI

Per **Attività di spettacolo viaggiante** si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente all'aperto o al chiuso ovvero in parchi divertimento.

Tale attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e Attività Culturali ai sensi dell'art 4 della Legge 18/03/1968 n.337;

Per **Attrazione** si intende una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art 4 sezione I della Legge 18/03/1968 n. 337/1968, precedentemente richiamato, e rispondente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 relativamente alla registrazione e al codice identificativo delle attività. Per l'individuazione di un'attrazione si fa riferimento alla denominazione della stessa contenuta nella registrazione effettuata dal Comune competente al rilascio del codice identificativo. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante si dividono, ai sensi del Decreto Ministeriale suddetto in: Piccole, Medie e Grandi Attrazioni.

Per **Parco divertimenti** si intende un complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante previste dal Decreto Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art 4 della Legge n.337 del 18/3/68 , smi.

Per **Piccoli complessi di attrazioni** si intende un insieme di attrazioni ricomprese nel Decreto Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art 4 della Legge n.337 del 18/3/68 , smi, il cui numero non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.

Per **Piccole attrazioni a funzionamento semplice** si intendono le attività dello spettacolo viaggiante inserite nell'apposito elenco della sezione I del Decreto Ministero Beni e Attività Beni e del Turismo 18/07/2016.

Il **Gestore**: è il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art 69 TULPS; nel caso dei Parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il Direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni.

Il **Conduttore**: è la persona delegata dal Gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è in funzione per il pubblico.

Il **Manuale di uso** di un'attrazione è il documento che contiene tutte le documentazioni, disegni e informazioni, necessari per un sicuro utilizzo dell'attività incluso quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento a condizioni ordinarie e di emergenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il **Libretto dell'attività** è il registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica amministrativa disponibile , l'esito delle prove di accettazione iniziale e delle successive verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e le annotazione dei guasti – incidenti verificatisi.

Per **Superficie d'ingombro** dell'attrazione si intende la superficie a forma di quadrato, rettangolo o cerchio che contenga completamente l'attrazione compreso gli organi in volo e le strutture pensili. Se la cassa è esterna rispetto al quadrato, rettangolo o cerchio sarà considerata come ulteriore superficie d'ingombro. La collocazione della cassa deve essere compatibile con la funzionalità dell'organico del parco e con le superfici d'ingombro delle altre attrazioni.

Il **Tecnico abilitato** è il soggetto abilitato iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai colleghi professionali dei geometri o dei periti industriali, che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Di norma nel territorio comunale vengono allestiti, annualmente, due parchi divertimento, uno in occasione della fiera tradizionale, che si svolge nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 20 ottobre e, l'altro, in occasione del periodo quaresimale, che precede la Pasqua, nonché un piccolo complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel periodo natalizio. La Giunta si riserva, con proprio provvedimento, la facoltà di modificare i suddetti periodi per motivi di ordine pubblico o per altre motivazioni di natura urbanistica o di altra opportunità. La presente modifica ha efficacia dal 16/9/23.

L'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, è individuato con deliberazione della Giunta Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, ed aggiornato almeno una volta all'anno.
In caso di mancato aggiornamento si intendono confermate le aree deliberate l'anno precedente.

ART. 4 CONCESSIONE AREE

La concessione delle aree per le attività di cui al precedente art. 1 è rilasciata dal Dirigente del competente Settore, è subordinata al pagamento dei relativi canoni e tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, parco divertimenti, etc, che rimane disciplinata dagli art 68 e seg. T.U.L.P.S approvato con RD 773/1931.

Le concessioni potranno essere rilasciate esclusivamente alle attività dello spettacolo viaggiante che rispettino i requisiti previsti dal DM 18/05/2007, relativo a "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante".

La concessione di suolo pubblico per un Parco Divertimenti esclude la contemporanea concessione per attività di altro Parco divertimenti sul territorio cittadino. Potranno essere autorizzate in concomitanza con un Parco Divertimenti, solo singole attrazioni, o piccoli complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca a sua volta Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.

In un raggio di 300 metri misurato dal perimetro esterno del Parco Divertimenti in linea d'area dovrà essere esclusa ogni altra manifestazione simile, nei 90 gg che precedo la data di apertura del parco stesso.

E' vietata ogni forma di sub concessione dell'area. In caso di sub concessione sarà revocata la concessione sia al cedente sia al cessionario.

Per quanto previsto nel presente Regolamento le imprese che hanno sede e i soggetti che hanno la cittadinanza nello stato dell'Unione Europea sono equiparati a quelli italiani.

Qualsiasi documento presentato in lingua estera dovrà essere accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano.

ART. 5 DURATA DELLE CONCESSIONI

L'occupazione di aree pubbliche da parte di esercenti dello spettacolo viaggiante ha carattere temporaneo.

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i Parchi Divertimento e i piccoli complessi di attrazioni saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

La concessione per i "Parchi tradizionali" di cui all'art 3 del presente Regolamento avrà la durata massima di giorni 30 con inizio dal sabato, prorogabili per altri 7 giorni a condizione che siano state correttamente rispettate le prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale al momento del rilascio della concessione.

La durata massima di concessioni di attrazioni singole, o di piccoli complessi di attrazioni non può essere superiore a un anno eventualmente rinnovabile.

ART.6 DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda, (da redigersi preferibilmente mediante apposito modello fornito dal Comune), di concessione di suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante siano o meno all'interno di un Parco Divertimenti dovrà essere redatta in bollo e recapitata al Protocollo Generale del Comune di Scandicci anche tramite via telematica, almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, per le attrazioni singole e i piccoli complessi di attrazioni, e almeno 90 giorni prima per le attrazioni all'interno di un Parco Divertimenti, **PENA L'ESCLUSIONE** .

La singola richiesta di partecipazione può riferirsi ad un solo parco divertimenti o piccolo gruppo di attrazioni

Per regolarità della data farà fede la data del protocollo comunale o il timbro postale apposto sulla raccomandata se più favorevole all' esercente.

Le domande trasmesse dopo tale data saranno considerate inammissibili e, di ciò, verrà data comunicazione al richiedente.

La domanda per la concessione di suolo pubblico vale anche come richiesta di autorizzazione della licenza di esercizio prevista dal Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

Nella domanda, firmata in calce o digitalmente, se trasmessa con modalità elettronica, il richiedente deve dichiarare:

- generalità complete del richiedente, dati anagrafici e codice fiscale;
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza
- partita iva
- eventuale indirizzo di posta elettronica certificata e numero telefonico
- di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di competenza e data di iscrizione.
- periodo per il quale viene richiesta la concessione
- denominazione ministeriale della attrazione con l'eventuale specificazione del gioco richiesto e numero del codice identificativo
- misura di ingombro della attrazione pronta ad essere messa in esercizio (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ecc.) Tale misura deve coincidere con quella del libretto dell'attività .
- di essere in possesso del collaudo annuale
- di essere in possesso della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza
- di essere in possesso, per la propria attrazione di assicurazione RCT con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila)
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente
- di accettare il presente Regolamento Comunale per la Concessione di Aree per l'installazione di esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi divertimento, circhi equestri e piccoli intrattenimenti e attrazioni e in particolare l' art 10 comma 6 dello stesso .

Nel caso la domanda sia riferita all'attrazione novità oppure contenga richiesta di sostituzione, ovvero siano state apportate modifiche all'attrazione installata l'anno precedente, oltre ai dati di cui al comma precedente dovranno essere allegati:

- a) documentazione fotografica relativa all'attrazione;
- b) planimetria in scala 1/50 dell'attrazione;
- c) esatte misure d'ingombro dell'attrazione comprensive di pedane, sporgenze pensili e cassa;
- d) data di costruzione dell'attrazione.

L'inserimento dell'attrazione nella speciale graduatoria Novità deve essere esplicitamente richiesto nella domanda .

Qualora una domanda non contenga uno dei dati di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione. La mancata integrazione entro il 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trattandosi di elementi essenziali, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole ed esclusione dalla partecipazione al Luna Park per l'anno in corso.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dall'art. 69 del R.D. 18/06/1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", dagli art. 124 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635 " Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza " e dalla Legge 18/03/1968, n. 337 " Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante".

Art.7 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Entro il termine indicato nell'atto di concessione che verrà recapitato per posta o tramite via telematica all'indirizzo indicato nella domanda, ciascun richiedente deve far pervenire al protocollo del Comune di Scandicci la seguente documentazione:

- a) Autocertificazione dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;
- b) Comunicazione del periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio dell'attrazione;

c) Copia del collaudo annuale, per ciascuna attrazione, redatto da un professionista abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;

d) Copia del certificato di assicurazione R.C.T. delle attrazioni.

Il massimale polizza non dovrà essere inferiore ad 500.000,00 di euro;

e) Versamento della cauzione prevista dall' art.10 del presente regolamento.

f) Comunicazione relativa al numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi, con indicazione dei relativi numeri di targa e tipo di veicolo in applicazione dell'art 12 del presente Regolamento,

g) Marca da bollo necessaria per il rilascio della Licenza;

h) Copia della documentazione tecnica e del libretto dell'attività previsti dal DM 18/05/2007.

Il giorno precedente l'apertura del parco o il giorno stesso e, comunque prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ciascun concessionario deve presentare al Comune di Scandicci per il rilascio della licenza prevista dal TULPS, la seguente documentazione:

a) Ricevute dei bollettini, forniti dal Comune, attestanti il pagamento della C.O.S.A.P. e di tutti gli altri tributi ed oneri richiesti;

b) Attestazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma del gestore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 del DM 18/05/2007, oppure da professionista abilitato;

c) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;

d) Elenco delle persone autorizzate dal concessionario, individuate fra le figure previste nell'art. 30 del presente regolamento, sotto la propria responsabilità alla conduzione dell'attività in caso di sua temporanea assenza.

Nei termini previsti dal comma precedente il tecnico abilitato individuato dagli esercenti/concessionari del parco divertimenti dovrà presentare all'ufficio competente la documentazione tecnica richiesta dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini del rilascio del parere di propria competenza.

In caso di mancata produzione dei documenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 la licenza di esercizio non sarà rilasciata e il richiedente dovrà rimuovere l'attrazione, qualora fosse stata già installata, nei tempi e con le modalità indicati dal Comune.

Qualora i documenti di cui al comma 1 vengano presentati in ritardo ma comunque prima dell'emanazione del provvedimento di rimozione dell'attrazione, la concessione potrà comunque essere rilasciata.

Nel caso in cui il libretto dell'attività previsto dal DM 18/05/2007 non fosse stato aggiornato, la concessione non potrà essere rilasciata fino al suo completo aggiornamento, che deve avvenire prima dell'inizio della manifestazione.

Art 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione può essere revocata per ragioni di sicurezza o ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale debba disporre dell'area data in concessione. In quest'ultimo caso la Giunta Municipale può, in via eccezionale e compatibilmente con le dimensioni, la durata e la tipologia dell'occupazione, individuare un'area alternativa anche al di fuori delle aree individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

La concessione decade quando è revocata o non è rilasciata la licenza di esercizio prevista dal TULPS.

In caso di revoca o decadenza il concessionario può recuperare le tariffe e/o canoni versati limitatamente al periodo di mancato utilizzo dell'area, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo da parte dell'Amministrazione. La richiesta di recupero non può essere presentata nel caso in cui venga individuata un'area alternativa.

L'Amministrazione comunale potrà sospendere o revocare la concessione per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario possa avanzare pretese di risarcimento o di indennizzo di qualsiasi genere.

L'Amministrazione Comunale potrà, altresì, sospendere o revocare la concessione per grave e/o reiterata inosservanza dei Regolamenti Comunali e delle prescrizioni previste nell'atto di concessione medesimo.

La concessione per attrazioni dello spettacolo viaggiante potrà anche essere sospesa nel caso di ritardato pagamento, oltre 30 (trenta) giorni dalla messa in mora, relativa ad almeno uno degli oneri dovuti per lo svolgimento all'attività di spettacolo viaggiante da parte di un'attrazione singola. In caso di mancato pagamento, di quanto dovuto, entro il termine previsto, l'ufficio competente provvederà a comunicare con raccomandata AR, via telematica o apposito atto notificato, la messa in mora. Trascorsi trenta giorni dalla stessa la concessione verrà sospesa e non potrà essere riattivata fino alla completa regolarizzazione di quanto dovuto previa comunicazione dell'avvio del procedimento, secondo la normativa vigente.

Qualora il concessionario non provveda ad effettuare il pagamento, entro un anno dalla messa in mora, la concessione verrà revocata, previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

Rimane salvo, quanto previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in materia di penalità, sanzioni e interessi.”

La somma eventualmente non pagata verrà recuperata nei modi di Legge.

Art. 9

SOSPENSIONE E REVOCA DALLA GRADUATORIA

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare la posizione nella graduatoria, per i parchi divertimento e i piccoli complessi di attrazioni, (e i relativi diritti all'assegnazione del posto), formata ai sensi dell'art . 19 del presente Regolamento, di un'attrazione, qualora il titolare della stessa non abbia provveduto al pagamento di almeno uno degli oneri dovuti per la partecipazione al parco divertimenti. La sospensione della graduatoria avverrà nel caso di ritardato pagamento, oltre 30 (trenta) giorni dalla messa in mora, relativa ad almeno uno degli oneri dovuti per lo svolgimento all'attività di spettacolo viaggiante. In caso di mancato pagamento, di quanto dovuto, entro il termine previsto dalla licenza di esercizio, l'ufficio competente provvederà a comunicare con raccomandata AR, per via telematica o apposito atto notificato, la messa in mora. Trascorsi trenta giorni dalla stessa la posizione in graduatoria ed i relativi diritti verranno sospesi , previa comunicazione dell'avvio del procedimento, e non potrà essere rilasciata all'interessato alcuna concessione dello spettacolo viaggiante, relativa a quell'attrazione, fino alla completa regolarizzazione di quanto dovuto.

Qualora il concessionario non provveda ad effettuare il pagamento, entro un anno dalla messa in mora, il punteggio in graduatoria, relativo all'attrazione per la quale era dovuto tale pagamento, verrà definitivamente azzerato, relativamente all'anzianità di partecipazione al parco (punteggio di frequenza) prevista dall'art 19 del presente Regolamento. Rimane salvo, quanto previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in materia di penalità, sanzioni e interessi.”

La sospensione o revoca della posizione in graduatoria si riferisce unicamente alla graduatoria del parco divertimenti o del piccolo complesso di attrazioni per il quale è stato accertato il mancato pagamento di quanto dovuto al Comune.

La somma eventualmente non pagata verrà recuperata nei modi di Legge.

Art. 10

CAUZIONE

Il concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale stabilito dall'Amministrazione Comunale entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa, ai sensi dell'art 22 del presente Regolamento.

Il suddetto deposito cauzionale viene versato a titolo di caparra per eventuali danni causati all'area e alle infrastrutture su cui viene svolta l'attività e a titolo di penale qualora l'esercente rinunci a partecipare al parco divertimenti senza giustificato motivo.

L'importo della cauzione e le modalità di versamento sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale può recuperare dal suddetto deposito cauzionale le somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate.

Prima dell'ingresso delle attrazioni nell'area destinata alla loro installazione un tecnico dell'ufficio competente dovrà redigere lo stato di consistenza dell'area medesima, affinché sia possibile, al termine della permanenza del parco divertimenti, verificare se sono stati provocati dei danni. Qualora non sia possibile risalire all'autore/i del danno le spese per il ripristino dell'area verranno poste a carico di tutti gli esercenti che hanno partecipato al Parco Divertimenti i quali saranno obbligati in solido in proporzione all'importo della cauzione versata.

Art 11 INSTALLAZIONE SU AREE PRIVATE

L'installazione di parchi di divertimento, piccoli complessi di attrazioni e attrazioni singole su aree private, sarà autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti dell'Ente. I richiedenti dovranno presentare al Comune una dichiarazione che rechi l'assunzione di responsabilità diretta ed incondizionata per qualsiasi danno che possa essere causato all'area privata con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'area sulla quale dovrà avvenire l'installazione da cui risulti la volontà di permettere l'installazione medesima e con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti. Il proprietario dell'area dovrà altresì assumersi la responsabilità della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, in concorso con il richiedente dell'autorizzazione.

Non saranno autorizzate installazioni di circhi e spettacoli viaggianti su area privata durante la presenza di analoghe attività nelle aree individuate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, nonché nei 30 gg precedenti e nei 30 gg successivi.

Non sono ammesse installazioni su aree private quando queste sono soggette a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, nonché nel caso in cui non sia presente un'area per la sosta dei veicoli degli utenti in prossimità dell'installazione.

La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale è attestata, entro sette giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, dal dirigente del settore competente. In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine il parere s'intenderà positivo.

ART 12 AREA DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEI CARAVAN/ABITAZIONE

La Giunta Comunale individua, con propria deliberazione, sentito la Polizia Municipale, le aree comunali disponibili per lo stazionamento di caravan o case mobili ed eventualmente i rimorchi e i veicoli necessari per il trasporto delle attrazioni degli esercenti lo spettacolo viaggiante autorizzati ad operare sul territorio comunale, nonché le modalità e i limiti entro i quali lo stesso è ammesso.

Con apposita ordinanza verranno disciplinati, di volta in volta, i tempi di permanenza di caravan e case mobili utilizzati come abitazioni dagli esercenti dello spettacolo viaggiante ed eventualmente, spazio permettendo, dei rimorchi e i veicoli necessari per il trasporto delle attrazioni degli stessi. Nello stesso provvedimento possono essere stabilite specifiche modalità di comportamento o disposizioni in relazione allo stazionamento e alla presenza delle persone nelle abitazioni, in osservanza della deliberazione di cui al comma 1.

All'atto della domanda di concessione gli esercenti dello spettacolo viaggiante devono dichiarare il numero di caravan o case mobili con le relative misure di ingombro e le targhe, nei limiti previsti dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale.

L'ufficio competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan o casa mobile autorizzata che deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del veicolo al fine di permettere i relativi controlli.

Le occupazioni effettuate dagli esercenti dello spettacolo viaggiante regolarmente autorizzati sono esentati dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art 3, lett y), del vigente Regolamento Comunale Cosap, limitatamente ai camper o roulotte, destinati ai soli fini abitativi.

I caravan e case mobili devono accedere e parcheggiare soltanto nelle apposite aree destinate a tale scopo.

E' vietata , all'interno del parco divertimenti, la sosta di qualsiasi autovettura, caravan, case mobili o altro ricovero di tipo abitativo.

Art 13

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE COMPLEMENTARI ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Sono considerate attività complementari ai parchi di divertimento i banchi e gli stand alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "alimenti e bevande" attrezzati o compatibili per l'attività al seguito dei parchi di divertimento ed inseriti all'interno delle aree dei parchi stessi.

La collocazione di tali attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni. -

Le attività commerciali operanti nel parco sono soggette alla disciplina dalla L.R. 28/2005 e successive modificazioni. Dette attività devono inoltre osservare le norme di cui al presente regolamento per quanto compatibili e le specifiche norme di prevenzione incendi per le attività operanti all'interno dei parchi di divertimento.

Il numero delle attività di somministrazione, complementari alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, collocabili all'interno dei parchi divertimento e dei piccoli complessi di attrazioni, è stabilito nel Piano Comunale/Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 14

INSTALLAZIONI IN OCCASIONE DI FESTE ORGANIZZATE DA PRIVATI O ASSOCIAZIONI

In occasione di feste private organizzate su suolo pubblico, quali festival politici, festival musicali, sagre, feste di contrada e similari, può essere autorizzata l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni. In tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà formulare la richiesta anche per i singoli esercenti dello spettacolo viaggiante.

Le singole attrazioni o i complessi di attrazioni dovranno essere rappresentati e descritti nella planimetria generale nonché nella relazione tecnica relativa alla manifestazione ospitante, da presentare agli Uffici competenti ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

I singoli esercenti dovranno presentare la documentazione prevista dagli articoli 6 e 7 e agli stessi verrà rilasciata la licenza di esercizio prevista dal TULPS.

Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo nell'ambito di feste organizzate da terzi, non potrà formare oggetto di alcuna graduatoria.

Gli esercenti le attrazioni autorizzate sono tenuti al pagamento della Cosap e di tutti gli oneri e tributi previsti, salvo il caso in cui l'attrazione viene messa a disposizione del pubblico senza pagamento di alcun biglietto e l'organizzatore dell'evento sia esente dal pagamento Cosap ai sensi dell'art 2 del relativo Regolamento.

Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le norme che regolano il Luna Park annuali, per quanto compatibili.

TITOLO II

REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART 15

REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, per ottenere la concessione dell'area, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

Le attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale comprese per tipologia nell'elenco di cui alla sezione I dell'art 4 della Legge 18/03/1968 n.337, poste in esercizio prima dell'entrata in vigore del DM 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" devono essere registrate e munite di codice identificativo.

ART.16 REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'

Le modalità di registrazione e di attribuzione del codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante sono disciplinate dal DM 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

ART 17 DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e di manutenzione.

Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante

ART. 18 VERIFICHE PERIODICHE

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

TITOLO III

CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DI PARCHI DIVERTIMENTO E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

ART. 19 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini della partecipazione a ciascuno dei due parchi divertimenti e al piccolo complesso di attrazioni previste per il periodo natalizio, di cui all'art 3 del presente Regolamento verranno disposte tre distinte graduatorie, per le piccole, medie e grandi attrazioni, così come definite dall'Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art 4 della Legge n.337 del 18/3/68 e

smi., oltre a una graduatoria speciale per le novità o i ripescaggi e ad un elenco delle piccole attrazioni a funzionamento semplice .

Tali graduatorie ed elenco verranno approvati con determinazione del Dirigente del competente settore.

Ai richiedenti la partecipazione al Parco Divertimento vengono attribuiti i seguenti punteggi:

PUNTEGGIO DI ANZIANITA'

- **PUNTI 2** per ogni anno di anzianità di appartenenza alla categoria , attribuibili una sola volta al momento dell'inserimento all'interno di un Parco Divertimenti, documentabile mediante iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;

PUNTEGGIO DI DOMANDA

- **PUNTI 2** per ogni anno in cui l'esercente ha presentato domanda al Comune di Scandicci (nei tempi e nei modi prescritti) per una determinata attrazione, senza che la stessa abbia partecipato al Parco Divertimenti al quale si riferisce la domanda medesima e la graduatoria

PUNTEGGIO DI FREQUENZA

- **PUNTI 20** per ogni anno di frequenza, con una determinata attrazione, al parco divertimenti al quale si riferisce la graduatoria

Il punteggio di anzianità e quello di domanda è proprio dell'esercente e, come tale, deve essere assegnato di anno in anno al momento della formazione della graduatoria, conseguentemente non si trasferisce in caso di cessione dell'attrazione.

Il punteggio di frequenza è proprio dell'attrazione e, costituendo "avviamento commerciale" si trasferisce in caso di cessione con le modalità di cui all'art 20..

La planimetria indicante l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante partecipanti al luna park sarà redatta a cura dell'Amministrazione Comunale , nel rispetto delle graduatorie.

ART. 20 CESSIONI

In caso di cessione dell'attrazione, per qualsiasi motivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio di anzianità verranno considerati i punti attribuiti in ragione dell'anzianità di appartenenza alla categoria del cessionario subentrante.

Nel caso di successione di un parente o affine entro il II grado, per morte del titolare dell'attrazione non si darà luogo a riduzione di punteggio di frequenza che si trasferisce al subentrante.

Nel caso di vendita o donazione dell'attrazione ad un appartenente al proprio nucleo familiare o affine entro II grado non si darà luogo a riduzione del punteggio di frequenza che si trasferisce al subentrante.

Nel caso di vendita o donazione dell'attrazione a soggetto diverso da quelli di cui ai commi precedenti si darà luogo ad una decurtazione del punteggio di frequenza maturato dal venditore, con tale attrazione, pari al 50%. Tale punteggio si trasferisce al subentrante.

Il grado di parentela dovrà essere documentato da una certificazione anagrafica o da un'autocertificazione .

ART 21 SOSTITUZIONI

Per sostituzione di un'attrazione si intende il passaggio da una singola attività dello spettacolo viaggiante ad un'altra tipologia, entrambe comprese nella sezione 1 dell'Elenco delle Attività Spettacolari Attrazioni e Intrattenimenti di cui all'art 4, sezione I, della L. 18/03/1968 n.337, approvato con apposito decreto ministeriale

Non si considera sostituzione, ai sensi del presente articolo, l'avvicendamento tra due attrazioni dello stesso tipo ai sensi dell'elenco precedentemente citato, anche se aventi diverso codice identificativo.

I concessionari possono procedere alla sostituzione della propria attrazione con un'altra soltanto se essa sia tale da non creare diretta concorrenza con le attrazioni già installate nel parco divertimenti.

Nel caso in cui la sostituzione sia possibile è prevista la perdita del 30% del punteggio di frequenza. Condizione inderogabile per operare la sostituzione è che la superficie occupata rimanga inalterata o sia minore, oppure sia maggiore al massimo del 10% (in mq.) rispetto all'attrazione da sostituire e che lo spazio disponibile, esistente nella postazione assegnata, lo consenta.

Ai fini della valutazione della superficie di ingombro dell'attrazione da sostituire è vietato cumulare la superficie di più attrazioni che s'intende dismettere essendo consentita solo la sostituzione di una singola attrazione con altra singola attrazione.

La sostituzione può essere richiesta fino a 15 giorni prima dall'apertura del parco divertimenti.

La sostituzione è consentita solo per le attrazioni che abbiano partecipato per almeno due anni al parco divertimenti conseguentemente:

- allorchè sia stata effettuata la sostituzione di un'attrazione con un'altra il concessionario non può procedere ad effettuare un'ulteriore sostituzione prima che tale attrazione abbia partecipato per due anni al parco divertimenti.

- In caso di acquisto di un'attrazione non può essere effettuata la sostituzione della stessa prima che tale attrazione non abbia partecipato per almeno due anni al parco divertimenti

ART. 22 ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

Almeno 60 gg prima dell'inizio del Parco Divertimenti l'Ufficio Comunale competente, esaminate le domande presentate, predisporrà la graduatoria degli abituali concessionari, una per le grandi, una per le medie e una per le piccole attrazioni, definite ai sensi dell'art. 4 Legge n.337 del 18/3/68 nonché apposita graduatoria per le attrazioni novità e/o ripescaggio

Le graduatorie, approvate con determinazione del Dirigente del competente settore, saranno rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio comunale. Qualora si renda necessario, essendovi spazio disponibile, l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che l'attrazione abbia caratteristiche diverse e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

Entro il termine di cui sopra, l'ufficio competente provvederà all'invio delle concessioni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via telematica, la quale conterrà le seguenti informazioni:

- L'attrazione oggetto della concessione con la superficie di ingombro e il codice identificativo
- Le date di inizio e fine del parco divertimenti
- Le date di ingresso al Parco per il montaggio delle attrazioni
- Le date in cui è consentita la permanenza delle carovane/abitazione nell'area appositamente individuata

- La data entro la quale dovrà essere presentata la documentazione prevista dall'art 7, versata la cauzione e l'importo della stessa pena l'esclusione.

- Le date previste per il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

La data prevista per il versamento della cauzione e la presentazione dei documenti dovrà precedere di almeno 15 giorni l'inizio del parco divertimenti.

Entro il termine di cui sopra l'ufficio competente provvederà a dare comunicazione ai richiedenti del mancato accoglimento della domanda di concessione.

ART. 23 RINUNCIA, RICHIESTA DI ASPETTATIVA E MANCATA PARTECIPAZIONE AL PARCO DIVERTIMENTI

La frequenza al Luna Park è obbligatoria per tutti gli esercenti titolari di attrazioni per le quali è stata concessa un'apposita area all'interno del parco divertimenti.

L'esercente che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a comunicare al Sindaco la propria decisione almeno 15 gg. prima dell'inizio del parco divertimenti, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.

La rinuncia alla concessione o la mancata partecipazione al parco divertimenti per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale del punteggio di frequenza al parco qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

I gestori, concessionari che non daranno comunicazione della rinuncia o la daranno successivamente allo scadere del 15 giorno che precede l'apertura del parco divertimenti, perderanno la cauzione versata che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale

L'esercente che intende chiedere l'aspettativa, anche al fine di poter espletare la propria attività in altra località, è tenuto a presentare istanza formale diretta al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio del parco divertimenti a cui si riferisce la domanda. L'aspettativa è accordata agli esercenti che abbiano già partecipato ad almeno 2 manifestazioni e non potrà essere concessa per più di due volte consecutive. La mancata presentazione della domanda è parificata alla richiesta di aspettativa per coloro che hanno diritto ad usufruirne.

Indipendentemente dall'aver usufruito dell'aspettativa, qualora l'attività sia svolta in forma di impresa individuale, l'esercente può chiedere di non partecipare al Luna Park, al massimo per due volte consecutive, per i seguenti motivi:

a) infortunio o malattia da certificarsi al comune;

b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del d.l. 151/2001.

L'aspettativa, la rinuncia e la mancata partecipazione, se esercitate nel rispetto del presente articolo e di ogni altra normativa vigente in materia, non comportano la perdita del punteggio già maturato fino all'edizione precedente.

Le aree che in seguito alla concessione di aspettativa alla rinuncia o comunque alla mancata partecipazione si rendono libere, almeno 15 giorni prima dell'inizio del Luna Park, saranno assegnate, fermo restando il rispetto dell'organico del parco, in base alle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento. Qualora la mancata partecipazione venga comunicata dopo il suddetto termine di 15 giorni, l'ufficio competente procederà ad una nuova assegnazione, solo se ciò è compatibile con l'attività istruttoria in corso.

Art. 24

ATTRAZIONE NOVITA' E RIPESCAGGI

Successivamente all'assegnazione delle aree alle attrazioni frequentatrici abituali del parco divertimenti, qualora rimangano degli spazi disponibili al fine di incentivare l'interesse del pubblico possono essere inserite per un solo anno e senza attribuzione di alcun punteggio al massimo due attrazioni novità possibilmente appartenente a categorie diverse (Grandi Medie e Piccole Attrazioni).

Nella compilazione della domanda di concessione deve essere esplicitamente richiesta la partecipazione al parco divertimenti come "novità".

La qualifica di "attrazione novità" è attribuibile ad una attrazione avente, sulla base dell'Elenco Interministeriale di cui all'art. 4, sezione I., della Legge Legge n.337 del 18/3/68, tipologia e caratteristiche diverse da quelle frequentatrici nonché da tutte quelle che hanno partecipato alle 6 edizioni precedenti del Luna Park riguardo al quale viene valutato l'inserimento.

La novità deve essere non una semplice variante di un'attrazione già installata nei sei anni precedenti nello stesso parco divertimento, ma una sostanziale innovazione.

Qualora in sede di istruttoria vi sono più richieste per attrazione novità, l'Ufficio competente formerà una graduatoria specifica sulla base dei seguenti criteri:

a) maggior anzianità computata in base alle domande presentate senza interruzione negli anni precedenti a quello in corso, punti 1 per ogni anno di domanda (a decorrere dai cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento);

b) al punteggio del punto a) vengono aggiunti 20 punti qualora l'attrazione sia stata costruita da meno di 4 anni dal termine ultimo per la presentazione delle domande (90 giorni prima dell'inizio del parco divertimenti). Il punteggio aggiuntivo viene perso trascorso 4 anni oppure quando il richiedente rinuncia per qualunque motivo all'installazione dell'attrazione novità, fatta eccezione per la rinuncia dovuta all'insufficiente dimensione dello spazio destinato all'installazione.

c) Una volta installata l'attrazione, il punteggio conseguito sommando le lettere a) e b) viene azzerato ed il punteggio aggiuntivo non sarà più attribuito. Il punteggio è azzerato anche in caso di rinuncia all'installazione quando la stessa non sia dovuta all'insufficiente dimensione dello spazio destinato all'installazione.

d) A parità di punteggio, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato.

e) In caso di ulteriore parità avrà priorità l'esercente che ha presentato per primo la domanda, rilevabile dal numero di protocollo assegnato per l'anno corrente.

In assenza di domande per attrazioni novità, potranno essere considerate tali, tramite ripescaggio, le attrazioni che hanno già partecipato al parco nelle 6 edizioni precedenti e che mancano dalla manifestazione da più anni. In caso di attrazioni che mancano dalla manifestazione dallo stesso anno, si applicano i criteri di cui ai punti a) e d) del comma precedente.

L'accoglimento delle domande di cui al presente articolo è subordinato alla compatibilità delle stesse con le dimensioni dell'area destinata alle novità.

Art. 25

PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE

Le concessioni di posteggio per l'installazione delle piccole attrazioni a funzionamento semplice previste nell'apposito elenco della sezione I del Decreto Ministero Beni e Attività Beni e del Turismo 18/07/2016, con ingombro non superiore a mq 3, non possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza e di domanda.

I frequentatori abituali già titolari di attrazioni rientranti nella categoria delle "piccole attrazioni a funzionamento semplice" mantengono inalterata la facoltà di installare le proprie attrazioni fino ad un massimo di due con preferenza riguardo alle attrazioni sopravvenute.

Le concessioni relative alle piccole attrazioni a funzionamento semplice saranno assegnate tenuto conto dei seguenti criteri e condizioni:

a) La richiesta di installazione deve esser presentata nei termini e con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento e deve espressamente indicare che si intende installare una piccola attrazione quale accessorio all'attrazione principale;

b) Devono essere registrate a nome di un assegnatario di concessione per l'installazione di attrazione per l'anno in corso;

c) Il richiedente deve far pervenire tutta la documentazione prevista dal presente regolamento, come per qualsiasi altra attrazione;

d) Devono essere installate nello spazio concesso per l'attrazione principale o nelle immediate vicinanze, sempre che l'installazione non sia di pregiudizio per la collocazione e la funzionalità delle attrazioni di altri concessionari oppure incida sui passaggi di sicurezza;

e) Non devono occupare una superficie superiore a 3 mq.

f) Ogni esercente, indipendentemente dal numero di attrazioni principali possedute, potrà installare soltanto una piccola attrazione a funzionamento semplice, qualora all'entrata in vigore del presente Regolamento non sia già titolare di una o più delle stesse come frequentatore abituale.

g) Qualora vi sia un solo spazio disponibile nelle immediate vicinanze di due o più concessionari avrà la priorità all'installazione l'esercente la cui domanda sia pervenuta per prima al protocollo dell'Ente, rilevabile dal numero di protocollo stesso.

Della categoria denominata "piccole attrazioni a funzionamento semplice" fanno parte le seguenti attrazioni

- APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE
- ASTROLOGIA O OROSCOPO
- BASKET
- BIGLIARDINI CALCIO BALILLA
- BIGLIARDINI VARI
- CALCIOMETRO
- CANNONCINO O TRENINO FORZA MUSCOLARE
- DISCOBOLO O GIOCO GEOMETRICO
- PIANTA CHIODI
- PUGNOMETRO

- SOGGETTI A DONDOLO
- TIRI ELETTROMECCANICI O VIDEOGIOCHI (INSERITI IN SALE GIOCHI O PADIGLIONI DA TRATTENIMENTO)
- TIRO IN PORTA

Delle piccole attrazioni a funzionamento semplice da installare verrà redatto un elenco da approvarsi con le stesse modalità di approvazione della graduatoria, così come previsto all'art 19 del presente Regolamento.

TITOLO IV

CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTRAZIONI SINGOLE

ART.26

CONCESSIONI DI AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI

La Giunta Comunale può individuare, con scadenza triennale, delle aree del territorio comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni o con più attrazioni fino ad un massimo di tre (gestite dal medesimo esercente), come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge n.337 del 18/3/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi, se del caso, dagli uffici competenti di gestione del verde pubblico e di manutenzione delle strade.

E' vietata l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante entro il raggio di 100 metri dalle attrazioni già installate, in una piazza, strada o giardino del territorio comunale., salvo quelle già più volte installate prima dell'entrata in vigore del presente

In deroga a quanto sopra, è consentita l'installazione di attrazioni anche ad una distanza minore a 100 metri dalle attrazioni ivi esistenti, limitatamente al periodo al dì 8 dicembre al 15 gennaio.

La durata massima delle suddette concessioni non può essere superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.

ART. 27

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI

L'assegnazione delle aree ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante avverrà a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivata con apposito bando che dovrà essere pubblicato sul sito del Comune e trasmesso alle associazioni di categoria .

Tale bando per l'assegnazione delle aree dovrà tenere conto dei seguenti criteri: a) aspetto qualitativo dell'attrazione e sua compatibilità ambientale b) anzianità di appartenenza alla categoria dell'esercente c) anzianità di attività sul territorio comunale di Scandicci d) servizi aggiuntivi offerti. L'Amministrazione Comunale può prevedere, per specifiche località, quale requisito per il rilascio della concessione in aggiunta al pagamento dei normali oneri, lo svolgimento di operazioni di sorveglianza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all'art.26 è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.

Art. 28

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per l'attribuzione dei punteggi per la relativa formazione della graduatoria saranno definiti in sede di approvazione di indizione del bando di cui al precedente articolo 27.

ART. 29

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE

Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 30 CONDUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire le attrazioni personalmente. Ferme restando le responsabilità, civili, penali e amministrative il suddetto può delegare come responsabile della conduzione dell'attrazione, una persona maggiorenne, appartenente alle seguenti categorie:

- a) parenti o affini fino al secondo grado;
- b) persone conviventi con il titolare della concessione e inserite nel suo stato di famiglia;
- c) dipendenti;
- d) per le assenze di breve durata, da collaboratori occasionali individuati fra gli altri esercenti del Luna Park.

All'atto della consegna della documentazione prevista dall'art. 7, comma 2, lett d del presente regolamento, il titolare della concessione dovrà presentare un'attestazione sottoscritta, per conferma, anche dal delegato, sull'avvenuta formazione del delegato stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

È vietata ogni sub concessione delle aree. In caso di violazione di quest'ultimo divieto, si procederà alla revoca della concessione per l'anno in corso e all'esclusione per le due successive edizioni della manifestazione. La mancata partecipazione non giustificata nell'anno successivo a quelli dell'esclusione, comporta l'azzeramento del punteggio dell'attrazione.

Art. 31 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Oltre al rispetto delle norme di legge e delle altre disposizioni del regolamento, il concessionario di un'area con una delle attrazioni di cui all'art 4 sezione I della Legge n.337 del 18/3/68 dovrà in particolare:

- a) ottemperare alle disposizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio ;
- b) produrre la documentazione di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento e ogni altro documento e certificazione richiesta dal Comune;
- c) provvedere al pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico, della tariffa istruttoria e di tutti gli altri tributi e oneri previsti;
- d) installare l'attrazione autorizzata e non altre, nello spazio assegnato;
- e) installare l'attrazione nei limiti dello spazio assegnato
- f) evitare di collocare cartelli e qualsiasi altro oggetto o struttura anche a fini pubblicitari al di fuori dello spazio assegnato;
- g) provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
- h) rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, in modo non superare la normale tollerabilità e non recare molestia o disturbo.
- i) tenere pulito lo spazio adiacente all'attrazione nonché alle carovane abitazione.
- l) mantenere in condizioni di decoro, in perfetta efficienza e funzionalità le attrazioni.
- m) conservare la documentazione tecnica dell'attività (log book e il libretto dell'attività), nonché la concessione dell'area e la licenza di esercizio presso l'attività a disposizione degli organi di controllo durante l'orario di apertura dell'attività medesima.
- n) collocare il codice identificativo assegnato sull'attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore.

Il concessionario deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'assoluta incolumità del pubblico.

Art. 32 **INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI**

Il montaggio delle attrazioni deve avvenire nei tempi previsti nell'atto di concessione, comunque, al massimo entro 3 giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per l'apertura del parco.

Qualora siano previsti più ingressi, coloro che accedono al parco, dovranno procedere al montaggio delle attrazioni nell'orario di chiusura dello stesso al fine di evitare qualsiasi pericolo per il pubblico.

In particolare non dovranno essere lasciate strutture incustodite, tombini aperti non sorvegliati, allacci incompleti, ostacoli o elementi di pericolo.

È vietato iniziare l'installazione senza essere in possesso della concessione e dell'assenso dell'Ufficio competente.

È vietato installare o modificare la disposizione delle attrazioni, anche nell'ambito del posto assegnato, dopo la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

È vietato iniziare lo smontaggio, anche parziale, delle attrazioni prima della chiusura del parco o della scadenza della concessione.

Lo smontaggio delle attrazioni dovrà, in ogni caso, avvenire in assenza di pubblico e durante la chiusura del parco divertimenti.

Per lo smontaggio delle attrazioni sono riservati i 3 giorni immediatamente successivi alla chiusura del parco o alla scadenza della concessione. Qualsiasi occupazione mantenuta dopo tale termine, non esplicitamente autorizzata, sarà considerata abusiva.

CAPO II

CIRCHI EQUESTRI

Art. 33 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge n.337 del 18/3/68 , dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni

Ai fini del presente regolamento i circhi sono classificati nelle seguenti 3 categorie:

- a) circhi di grande dimensione, strutture con oltre 700 posti a sedere;
- b) circhi di media dimensione, strutture con oltre 200 posti e fino a 700 posti a sedere;
- c) circhi di piccola dimensione, strutture fino a 200 posti a sedere.

Art. 34 **CONCESSIONE AREE: PERIODI E DURATA**

La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dalla Amministrazione Comunale soltanto nel periodo comprendente il Natale di ogni anno. La concessione dell'area nel periodo sopradetto potrà avere la durata massima di gg. 15 (escluso montaggio e smontaggio delle attrezzature), salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 10 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Art 35 **DOMANDA DI CONCESSIONE**

Le domande di concessione di suolo pubblico da parte degli esercenti di circhi equestri dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale redatte secondo il modulo definito dall'ufficio competente ed inviate con raccomandata AR o per via telematica, pena l'esclusione, dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno per il successivo periodo natalizio

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

- generalità e domicilio del richiedente, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico e indirizzo di posta elettronica e PEC;
- denominazione del circo risultante dal titolo abilitativo posseduto;
- partita Iva e iscrizione CCIAA
- capienza massima di spettatori nella struttura;
- indicazione se il circo possiede animali, con indicazione del genere e delle quantità;
- periodo di tempo complessivo per cui è richiesta la concessione, specificando il periodo in cui si terranno gli spettacoli e il periodo di tempo necessario per effettuare le operazioni di montaggio e lo smontaggio delle strutture;
- l'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto, comprese le carovane abitazione del personale e dei relativi servizi, corredata di planimetria

- il numero di persone impiegate nell'attività del circo e, comunque, a seguito dello stesso.

Qualora la domanda non contenga tutti i dati richiesti il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione con l'avvertenza che, qualora si tratti di elementi essenziali, la mancata integrazione entro il termine fissato comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole senza necessità di effettuare alcuna comunicazione

La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

a) per i circhi italiani:

- dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
- dichiarazione del possesso autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale della struttura circense e della eventuale "mostra faunistica";

b) per i circhi stranieri:

- dichiarazione del possesso di idonea documentazione attestante il regolare svolgimento dell'attività sul territorio nazionale e in allegato copia della stessa.

Art. 36 CAUZIONE

Il concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale stabilito dall'Amministrazione Comunale entro il termine previsto dall'Amministrazione medesima.

Il suddetto deposito cauzionale viene versato a titolo di caparra per eventuali danni causati all'area e alle infrastrutture su cui viene svolta l'attività, e per la pulizia della stessa, nonché a titolo di penale qualora l'esercente rinunci a svolgere l'attività senza giustificato motivo.

L'importo della cauzione e le modalità di versamento sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale può recuperare dal suddetto deposito cauzionale le somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate.

Prima del montaggio delle strutture per l'attività circense un tecnico dell'ufficio competente dovrà redigere lo stato di consistenza dell'area medesima affinché sia possibile, al termine della permanenza del circo, verificare se sono stati provocati dei danni.

Art 37 CRITERI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo avrà priorità il circo di maggiore importanza tenuto conto delle categorie di cui all'art. 33.

In caso di concorrenza fra domande presentate da imprese circensi della medesima categoria, la priorità sarà riconosciuta all'impresa che manca da più tempo sulla piazza di Scandicci. In caso di parità sarà riconosciuta la priorità all'istanza che è stata inviata per prima in base al numero di protocollo assegnato.

Art. 38 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Entro il mese di luglio l'ufficio competente provvederà a comunicare ai richiedenti l'esito della domanda con raccomandata AR o per via telematica, e in caso di accoglimento, a richiedere, entro la data stabilita le informazioni e i documenti necessari al rilascio della concessione.

L'esercente, la cui domanda è stata accolta, dovrà comunicare l'accettazione inderogabilmente entro il termine previsto nella comunicazione di cui al comma precedente .

Nel termine di cui sopra, l'esercente dovrà presentare, inoltre, la documentazione tecnica da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per ottenere il parere di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché la seguente documentazione:

- a) autocertificazione dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;
- b) comunicazione del periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture circensi;
- c) copia del collaudo annuale, redatto da un professionista abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- d) copia del certificato di assicurazione R.C.T. Il massimale polizza non dovrà essere inferiore ad 1.000.000,00 di euro;
- e) versamento della cauzione prevista dall'art. 36 del presente regolamento;
- f) numero e le dimensioni delle carovane - abitazione e dei carriaggi, con indicazione dei relativi numeri di targa;
- g) Marche da bollo necessarie per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni;
- h) Copia della documentazione tecnica e del libretto dell'attività previsti dal DM 18/05/2007.
- i) Documentazione relativa agli animali posseduti richiesta dal Servizio Veterinario della ASL competente

La mancata risposta o la consegna incompleta della documentazione di cui al comma precedente entro il termine ultimo , comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole .

Il giorno precedente l'inizio degli spettacoli e comunque prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il richiedente deve presentare al Comune di Scandicci la seguente documentazione:

- a) Bollettino attestante il pagamento della C.O.S.A.P. e di ogni altro tributo e onere.;
- b) Attestazione di corretto montaggio delle strutture;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;

Nel caso in cui il libretto dell'attività previsto dal DM 18/05/2007 non fosse stato aggiornato, la concessione non potrà essere rilasciata fino al suo completo aggiornamento.

La mancata presentazione o la consegna incompleta della suddetta documentazione entro il termine ultimo, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole e l'applicazione di quanto previsto al comma 2.

Art 39 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere costantemente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve osservare tutte le norme per lo smaltimento dei rifiuti, vigenti nel territorio Comunale, accollandosi il pagamento delle tariffe previste dal gestore. Per lo smaltimento dei rifiuti non trattati dal Concessionario del pubblico servizio di raccolta, dovrà rivolgersi ad imprese autorizzate e conservare la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti stessi.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti nella concessione.

Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. Qualora l'area risultasse essere stata manomessa o non venisse restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, ovvero fossero stati danneggiati altri beni pubblici, gli uffici comunali competenti inviteranno il concessionario al ripristino, ove possibile, in caso contrario lo effettueranno direttamente anche tramite impresa specializzata e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste e con eventuale rivalsa sulla cauzione versata.

ART. 40
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

CAPO III

**ATTIVITA' SPETTACOLARI ATTRAZIONI E INTRATTENIMENTI PREVISTI DALL'ART
4 DELLA LEGGE 18/03/1968 N.337**

ART. 41
DISPOSIZIONI GENERALI

Il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 18/07/2016 individua le attività spettacolari, attrazioni e intrattenimenti di cui all'art 4 della Legge n.337 del 18/3/68 nelle seguenti:

- BALLI A PALCHETTO (O BALERE)
- TEATRI VIAGGIANTI
- TEATRINI DI BURATTINI O MARIONETTE
- CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI
- ARENE GINNASTICHE
- ESIBIZIONI MOTO/AUTO ACROBATICHE
- SPETTACOLO DI STRADA

ART 42
CONCESSIONI AREE

La concessione delle aree per l'attività di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge n.337 del 18/3/68, ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti e degli eventuali oneri relativi.

ART. 43
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni e intrattenimenti di cui all'41, dovranno essere redatte in bollo secondo il modulo definito dall'ufficio competente ed inviate tramite raccomandata AR o per via telematica, e presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

- complete generalità
- residenza
- codice fiscale
- periodo per il quale viene richiesta la concessione compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle strutture
- l'ubicazione dell'area e l'ubicazione della stessa.
- dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;

- dichiarazione del possesso della autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale della struttura circense e della eventuale "mostra faunistica".

ART. 44 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attrazioni e intrattenimenti di cui all'art 41 saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

Qualora la richiesta di concessione sia uguale o inferiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata in qualunque periodo dell'anno purché non in concomitanza con quella del Circo equestre o dei due parchi divertimenti di cui all'art 3 del presente Regolamento.

Quando la richiesta di concessione sia per una durata superiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata a condizione che fra il termine finale della concessione e l'installazione del circo equestre intercorra un arco di tempo non inferiore ai due mesi.

ART. 45 ASSEGNAZIONE DELL' AREA

Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e a parità sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto sul territorio comunale nei 5 anni precedenti, minor numero di concessioni per lo stesso tipo di attrazione.

ART. 46 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE – SUBENTRI

Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato con raccomandata AR o tramite via telematica l'esito dell'istanza . In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare preferibilmente tramite via telematica entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle sue attività.

Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni dell'impianto siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

ART. 47 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

- a. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
- b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli addetti alla vigilanza , che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità;
- c. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione;
- d. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di esercitare in spazio privato;
- e. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza o allegato alla stessa ;
- f. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

CAPO IV

SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art 48 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L.16.01.2003, n. 3.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.

L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del Servizio competente.

Art. 49 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni del Testo Unico di Leggi Pubblica Sicurezza approvato con RD 18/06/1931 n.773 , delle Leggi e dei Regolamenti Comunali in materia, nonché le sanzioni accessorie e/o misure interdittive previste nei precedenti articoli, per la violazione del presente Regolamento sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- sub concessione ad altro soggetto dello spazio assegnato , art. 4 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 250,00 massimo € 1.500,00

Pagamento in misura ridotta € 500,00

- mancato aggiornamento del libretto dell'attività, art. 7 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 25,00 massimo € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 50,00

- sosta delle carovane-abitazione prive di autorizzazione (oltre le sanzioni al Codice della Strada) art.12 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

- occupazione delle carovane abitazione autorizzate fuori dagli spazi concessi (oltre le sanzioni al Codice della Strada), art 12 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 25,00 massimo € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 50,00

- permanenza delle carovane abitazione autorizzate al di fuori del periodo concesso (oltre le sanzioni al Codice della Strada) art 12 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

- permanenza delle carovane abitazione autorizzate senza esporre l'apposito contrassegno dei veicoli sul parabrezza, art. 12 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 25,00 massimo € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 50,00

- mancata comunicazione o ritardo nella presentazione di rinuncia o richiesta di aspettativa, in caso di non partecipazione con l'attrazione al parco divertimenti, in assenza di gravi e imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentabili art. 23 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

- conduzione dell'attrazione da parte di soggetto minore art. 30, primo comma, Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 100,00 massimo € 600,00

Pagamento in misura ridotta € 200,00

- conduzione dell'attrazione da soggetto maggiorenne non delegato dal titolare della concessione o delegato ma non appartenente alle categorie previste art. 30, primo comma, Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

- inosservanza dell'orario di esercizio dell'attrazione, previsto nella licenza art. 31, lett.a Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

- inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio (salvo più gravi violazioni), art 31, c1, lett a) Regolamento;

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

- installazione dell'attrazione fuori dei limiti dello spazio assegnato, art. 31, c.1, lett e) Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 100,00 massimo € 600,00

Pagamento in misura ridotta € 200,00

- mancato ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività , art 31, c.1, lett g) Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 25,00 massimo € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 50,00

- mancata estensibilità agli organi di vigilanza della documentazione tecnica dell'attività (log book libretto dell'attività), nonché della concessione dell'area e della licenza di esercizio, durante l'apertura dell'attività, art 31, c.1, lett m) Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 25,00 massimo € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 50,00

- mancata collocazione del codice identificativo assegnato sull'attività tramite apposita targa fissata stabilmente in posizione visibile , art 31, c.1 lett n) Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

- montaggio o smontaggio dell'attrazione durante l'orario di esercizio del parco divertimenti, art 32 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 100,00 massimo € 600,00

Pagamento in misura ridotta € 200,00

- montaggio e smontaggio dell'attrazione fuori dei tempi previsti dalla concessione e/o dalla licenza di esercizio , art. 32 Regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 100,00 massimo € 600,00

Pagamento in misura ridotta € 200,00

- modifica della disposizione dell'attrazione, nell'ambito del posto assegnato , dopo la verifica dell'agibilità ai sensi dell'art 80 TULPS

Sanzione amministrativa pecuniaria minimo € 50,00 massimo € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 50 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 febbraio 2018, da tale data è abrogato il precedente Regolamento "Circhi Equestri e Spettacolo Viaggiante: "Elenco delle aree comunali e Regolamento per la loro concessione (art. 9 della Legge 18/03/1968 n.337)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.155 del 18/03/1983 e smi, eccetto per quanto previsto dai commi successivi.

Le richieste di rilascio di concessione di suolo pubblico ricevute prima della data di cui sopra e conformi al precedente regolamento sono considerate valide senza necessità di integrazioni, fermo

restando l'obbligo, da parte dell'esercente, di presentare la documentazione conforme alle norme del presente regolamento.

Il procedimento istruttorio (presentazione domanda di concessione, presentazione di documentazione, istruttoria domande, etc) relativamente al Parco divertimenti in occasione del periodo quaresimale che precede la Pasqua, entra in vigore dal 01/07/2018 riguardo a tali disposizioni continua ad applicarsi il precedente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 18/03/1983 smi .

Gli effetti derivanti da decadenze, decurtazioni o azzeramenti di punteggio qualora non siano già previsti nel Regolamento "Circhi Equestri e Spettacolo Viaggiante: "Elenco delle aree comunali e Regolamento per la loro concessione (art. 9 della Legge 18/03/1968 n.337)" decorrono dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il computo del punteggio di domanda per la formazione della graduatoria ha inizio dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

A decorrere dal 01/01/2019 tutte le comunicazioni (domande, presentazione della documentazione, istruttoria delle domande, etc...) intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e i richiedenti dovranno avvenire esclusivamente per via telematica.